

## Stop all'accesso agli atti: la società in house resta privata negli accordi di lavoro

**Data pubblicazione:** 24/11/2025

**Autore:** Admin

### Contenuto

## ***Il Consiglio di Stato rovescia la richiesta di trasparenza sulle conciliazioni individuali***

La **sentenza del Consiglio di Stato (n. 3291/2025)** ha respinto l'appello di un dipendente di una *società in house* che chiedeva l'accesso agli atti relativi a un accordo conciliativo sindacale stipulato tra l'azienda e un'altra lavoratrice. La decisione stabilisce un punto fermo sulla natura giuridica degli atti di gestione del personale di queste società, negando l'accesso sia documentale che civico generalizzato.

### **Natura privatistica della società in house**

Il cuore della controversia risiede nella qualificazione giuridica della società *in house* e nella natura dell'atto richiesto (un accordo conciliativo).

Il dipendente appellante sosteneva che, data la natura pubblica della società *in house*, anche i suoi atti di gestione dovessero essere soggetti alle regole di trasparenza previste per le Pubbliche Amministrazioni (L. n. 241/1990).

Il Consiglio di Stato ha invece sposato l'orientamento secondo cui la società *in house*, pur essendo una *longa manus* dell'ente pubblico sul piano organizzativo, **mantiene una natura intrinsecamente privatistica** sul piano dello *status* generale, in linea con l'art. 1, comma 3, del **Testo Unico delle Società a Partecipazione Pubblica (T.U.S.P.) (d.lgs. 19 agosto 2016, n.**

**175)**, che recita:

«**Si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato**»

### **Accordi di lavoro: attività privata, non di pubblico interesse**

Applicando questo **principio di diritto** fondamentale, il Collegio ha stabilito che l'accordo conciliativo richiesto:

- **non è un "documento amministrativo"**: l'atto richiesto attiene all'attività di **gestione del rapporto di lavoro**, la quale è considerata *tout court* **privatistica**. Essa è, pertanto, **estranea ai profili di pubblico interesse** che attrarrebbero l'atto nella sfera pubblicistica;
- **è un atto negoziale complesso**: l'accordo conciliativo è il frutto dell'incontro delle volontà di parti private (datore di lavoro e dipendente) e non rientra nel perimetro pubblicistico dell'esercizio della funzione pubblica.

### **Rigetto anche per l'accesso civico generalizzato (FOIA)**

L'istanza di accesso era stata formulata anche ai sensi dell'**accesso civico generalizzato (c.d. FOIA)** di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 33/2013.

Tuttavia, anche su questo fronte il ricorso è stato respinto per due ragioni:

- 1. profilo soggettivo**: l'obbligo di garantire il FOIA riguarda primariamente le Pubbliche Amministrazioni.
- 2. protezione della riservatezza**: l'interesse conoscitivo del ricorrente è stato ritenuto non idoneo a superare il **significativo sacrificio dell'interesse alla riservatezza** della controinteressata, in applicazione del criterio del **c.d. harm test** previsto dall'art. 5-bis del d.lgs. n. 33/2013. L'interesse era troppo "conchiuso" alla sfera giuridica del richiedente, distanziandosi dalle finalità tipiche del FOIA (controllo diffuso e partecipazione democratica).

In conclusione, la sentenza rafforza la visione secondo cui, pur in presenza di una società a controllo pubblico, gli atti che regolano i rapporti di lavoro individuali restano di natura privatistica e non sono soggetti, salvo specifiche e stringenti eccezioni, alle regole di trasparenza e accesso agli atti tipiche dell'azione amministrativa pubblica.